

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

Sull'impugnazione proposta ex artt. 61 Legge 31.12.2012 n. 247 e 33 Regolamento del CNF del 21.3.2014 e n. 2 dal Consiglio Ordine Avvocati di Firenze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze nei confronti dell'avv. [AAA], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS] – cod. fisc. [OMISSIS] - con domicilio professionale in Firenze via [OMISSIS], assistito dall'avv. [OMISSIS] del foro di Firenze in relazione alla decisione *di non luogo a provvedere* del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze emessa in data 07.02.2020, depositata il 30.9.2020 e comunicata il 12.10.2020 nei confronti dell'avv. [AAA]

Il ricorrente, COA di Firenze non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

è altresì presente il difensore dell'avv. [AAA] avv. [OMISSIS].

Il Consigliere relatore avv. Arturo Pardi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del COA di Firenze, avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Inteso l'avv. [OMISSIS] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria dell'avv. [AAA].

FATTO

L'avv. [AAA] veniva citato a giudizio disciplinare incolpato in riferimento al seguente capo di imputazione:

“per avere omesso in una lettera di risposta di informare la collega avv. [BBB] – la quale in vista di un procedimento per ricorso per scioglimento del matrimonio richiedeva per conto della sua cliente se vi fosse la possibilità di procedere in via consensuale – di avere già depositato il ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale con ciò rendendosi responsabile della violazione dei principi di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 nuovo codice deontologico forense e del principio di cui all’art. 19 nuovo codice deontologico forense che pone a carico dell’avvocato il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”

Il procedimento trae origine dall'esposto del 8.4.2016 dell'avv. [BBB] del Foro di Firenze con il quale denunciava che la sua cliente sig.ra [CCC] le rappresentava alcune problematiche insorte con il proprio coniuge separato sig. [DDD] a seguito delle quali inviava una missiva racc. a.r. del 18.1.2016 direttamente allo stesso che la ritirava in data 15.2.2016. In data 18.2.2016 il nuovo difensore del sig. [DDD], avv. [AAA], riscontrava la missiva con una lunga ed articolata mail alla quale, in data 1.3.2016 ella dava riscontro manifestando la disponibilità della cliente al deposito del ricorso di divorzio in forma congiunta.

Lamentava quindi l'esponente che la propria cliente riceveva in data 31.3.2016 la notifica ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile da parte dell'avv. [AAA] e per conto del sig. [DDD], senza mai aver ricevuto dal collega alcuna risposta alla proposta formulata.

L'avv. [AAA] si difendeva in sede disciplinare precisando con memoria del 8.11.2018, di aver provveduto in via telematica al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.2.2016 e che solo successivamente il sig. [DDD] gli consegnava la lettera dell'avv. [BBB], datata 18.1.2016 ma ricevuta il 15.2.2016, con la quale la predetta lo informava di aver ricevuto incarico dalla moglie di provvedere al recupero del 50% di alcune spese sostenute in favore della figlia, lamentando le modalità con le quali il padre si rapportava con la figlia.

Sosteneva l'incolpato che con la propria lettera del 18.2.2016 aveva preso posizione unicamente in merito alla richiesta di rimborso del 50% delle spese per i centri estivi della figlia e di aver successivamente inviato alla collega la missiva di data 5.4.2016 per manifestare l'intenzione del proprio cliente di acquistare per la figlia un telefono cellulare oltre che a ribadire le precedenti richieste. Precisava che tale ultima comunicazione veniva riscontrata dall'avv. [BBB] con fax del 6.4.2016 nel quale la collega gli faceva presente – allegandola - di aver risposto alla lettera del 18.2.2016 in data 1.3.2016, di cui egli non aveva contezza per non averla ricevuta, nonchè di aver appreso del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di non comprendere perché tale deposito non fosse stato indicato nella lettera del 18.2.2016.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina con provvedimento del 25.7.2019 n. 158/2016 citava a giudizio l'avv. [AAA].

Aperto quindi il procedimento all'udienza dibattimentale del 7.2.2020 veniva escusso quale teste l'esponente avv. [BBB], la quale riferiva di aver risposto all'avv. [AAA] in data 1.3.2016 non ricordando specificatamente il contenuto ma riteneva che vi fosse esplicita la volontà della cliente ad addivenire ad un divorzio congiunto. Non vi fu risposta sino a quando la cliente la informava della notifica del ricorso che, da consultazione tramite PCT, risultava essere stato depositato una settimana prima dell'invio da parte dell'avv. [AAA] della missiva senza che in quella comunicazione vi fosse alcun riferimento al deposito. La procedura iniziata in via giudiziale si è poi trasformata in consensuale con il patrocinio di altro legale che ebbe a succedere nel mandato all'avv. [AAA].

All'esito, con decisione del 7.2.2020 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze dichiarava di non luogo procedere disciplinarmente in relazione al capo di incolpazione così come formulato nei confronti dell'avv. [AAA].

Nella motivazione si legge che è pur vero che non vi sono state contestazioni, né opposte considerazioni (della esponente e dell'incolpato) circa la cronologia della corrispondenza intercorsa. E se è pacifico che nella lettera di risposta del 18.2.2016 l'avv. [AAA] non riferisce dell'avvenuto deposito del ricorso giudiziale è altrettanto incontestato che nella nota della esponente datata 18.1.2016, e ricevuta dal cliente dell'avv. [AAA] solo il successivo 15.2.2016, non c'è alcun riferimento alle intenzioni della propria cliente circa la possibilità di un ricorso congiunto convenuto solo nella successiva missiva del 1.3.2016.

L'incolpato sottolinea, come aveva già fatto presente all'esponente con la corrispondenza intercorsa, di non avere ricevuto la missiva 1.3.2016 in tale data ma solo successivamente, in data 6.4.2016 quale allegata ad una nuova mail della esponente e quando, dunque non solo era stato depositato il ricorso ma anche notificato a controparte.

La corrispondenza secondo il CDD escludeva la sussistenza dell'illecito di non avere informato la collega del deposito del predetto ricorso a fronte della manifestata volontà di depositare il ricorso in forma congiunta. Tale circostanza non era emersa e, conseguentemente, il CDD riteneva escluso l'addebito.

Avverso tale decisione il COA di Firenze proponeva impugnazione eccependo in primo luogo la carenza di motivazione della decisione di proscioglimento perché i fatti avvenuti non erano stati assolutamente contestati nel loro accadimento in quanto, a parte la ricezione della mail del 1.3.16, l'avv. [AAA] non ha contestato il deposito del ricorso per divorzio giudiziale né che il suo cliente aveva ricevuto la missiva dall'avv. [BBB], né di avere risposto il 18.2.2016.

Dai fatti emerge che l'avv. [AAA] in occasione dell'invio della mail all'avv. [BBB] del 18.2.2016 sapeva perfettamente di avere assunto la difesa del suo cliente e di avere depositato il ricorso già da una settimana. Era, quindi, suo onere, informare di tale deposito, nel rispetto del rapporto di colleganza, la collega avv. [BBB].

In concreto non potevano esserci motivi di difesa che obbligavano l'avv. [AAA] a tenere un comportamento contrario perché si trattava di un divorzio e quindi la regolamentazione dei rapporti familiari ed economici erano già contenuti nella precedente separazione e non vi era urgenza e segretezza nella iniziativa processuale. Anche se avesse avvisato la collega non avrebbe impedito alle parti di addivenire a conclusioni congiunte né avrebbe sminuito o limitato le capacità di difesa o comunque nulla è risultato dal dibattimento disciplinare. E' pertanto evidente che l'avv. [AAA] non aveva alcun motivo per non rispettare gli artt. 9 e 19 del codice deontologico forense che al contrario gli imponevano un diverso dovere di correttezza.

Il fatto che il capo di imputazione contenga l'inciso *“la quale in vista di un procedimento per ricorso per scioglimento del matrimonio richiedeva per conto della sua cliente se vi fosse la possibilità di procedere in via consensuale”* non esimeva il CDD dalla valutazione nel resto del capo di incolpazione trattandosi di una condotta autonoma che, di per sé, costituisce illecito disciplinare.

Infine la deduzione dell'avv. [AAA] secondo la quale questo non avrebbe ricevuto la mail della collega avv. [BBB] del 1.3.2016 appare inverosimile in quanto la predetta aveva utilizzato lo stesso *account* utilizzato dall'incolpato con la mail del 18.2.2016, non provando il malfunzionamento della sua posta elettronica.

Il COA di Firenze chiede quindi che il Consiglio Nazionale Forense, in totale riforma della decisione impugnata:

- 1) *condanni l'Avv. [AAA] alla sanzione che sarà ritenuta di giustizia;*
- 2) *in ipotesi rimetta gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze affinché emetta la decisione nel merito sulla base del capo di incolpazione formulato non ostando a tale attività l'inciso contenuto nel capo stesso tra le parole “la quale” e “consensuale”, da ritenersi superfluo ai fini dell'accertamento e della decisione della responsabilità disciplinare dell'incolpato”.*

L'avv. [AAA] presentava al Consiglio Nazionale Forense deduzioni ex art. 61 RD 37/34 proponendo i seguenti motivi a seguito dell'impugnazione proposta dal COA di Firenze.

Inammissibilità dell'atto di impugnazione per genericità dello stesso in quanto non individuate con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (da ultimo CNF, sentenza n. 61 del 18.6.2020).

Sostiene l'avv. [AAA] che il COA di Firenze si sia limitato ad offrire una propria versione dei fatti senza fare riferimento ad alcun passaggio della motivazione della decisione della quale si lamenta la completa erroneità.

Denuncia poi l'infondatezza del ricorso in quanto il COA si lamenta che l'incolpato non sia stato condannato per non aver notiziato con la mail del 18.2.2016 l'avv. [BBB] del deposito del ricorso di divorzio, sostenendo che il CDD dovesse prescindere dal contenuto del capo di

incolpazione che fa riferimento non alla lettera del 18.1.2016 dell'avv. [BBB] ma a quella, sempre dell'avv. [BBB], del 1.3.2016 trattandosi di un inciso che avrebbe comunque imposto al CDD la valutazione nel resto del capo di incolpazione "trattandosi di una condotta autonoma" (ma non contestata) che "*di per sé costituiva e costituiva e costituisce illecito disciplinare*".

L'avv. [AAA] sottolinea che quello che il COA di Firenze indica come inciso costituisce parte integrante della descrizione dell'unico fatto oggetto di ipotetico illecito disciplinare e quindi la lettera dell'avv. [BBB] del 1.3.2016 con riferimento al contenuto della stessa circa la possibilità di accordo consensuale. Coerentemente alla condotta indicata nell'incolpazione il CDD ha quindi ritenuto che non vi potesse essere rilievo deontologico in quanto nella lettera del 18.1.2016 l'avv. [BBB] non fa alcun riferimento alle intenzioni della propria cliente circa la possibilità di un ricorso congiunto contenute solo nella successiva missiva del 1.3.2016.

MOTIVI IN DIRITTO

Il ricorso del COA di Firenze non può essere accolto.

Il CDD ha correttamente attribuito valore probatorio alla tesi dell'incolpato.

E' correttamente motivata la valutazione del CDD sul fatto che la corrispondenza intercorsa tra le parti avente ad oggetto comportamenti posti in essere reciprocamente dagli assistiti nonché aspetti economici e riferibili alla imputabilità delle spese di mantenimento della prole, non consenta di poter essere qualificata quale trattativa in corso per la regolamentazione del divorzio.

Non si desume dagli atti del procedimento la sussistenza di una illecita condotta a carico dell'incolpato individuata nella circostanza di non avere "*informato la collega del deposito del predetto ricorso assumendo che la stessa avrebbe peraltro manifestato la volontà della sua assistita di un deposito in forma congiunta*".

Il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato depositato in data 10.2.2016 prima di venire a conoscenza della lettera dell'avv. [BBB] indirizzata al sig. [DDD] e ritirata da quest'ultimo in data 15.2.2016. In tale comunicazione non vi era alcun riferimento alla disponibilità della [CCC] di depositare un ricorso congiunto.

Questa intenzione risulta solamente nella lettera del 1.3.2016 di cui è provata la ricezione quale allegato alla lettera di risposta dell'avv. [BBB] solo in data 6.4.2016.

Va sottolineato peraltro che nella comunicazione emerge solamente l'interesse di procedere giudizialmente senza che emerga alcuna espressa volontà conciliativa.

Non risulta neppure che la sig.ra [CCC] sarebbe stata in attesa di conoscere la disponibilità alla presentazione di una domanda congiunta perché tale richiesta non era stata esplicitata, nè nella lettera del 15.2.2016, nè in quella successiva.

In ogni caso tutte le lettere dell'avv. [BBB] risultano ricevute dall'avv. [AAA] in epoca successiva al deposito del ricorso.

Non sussisteva pertanto uno specifico dovere dell'incolpato di informare la controparte dell'avvenuto deposito del ricorso, non vertendosi in tema di una trattativa interrotta senza preventiva comunicazione, disciplinarmente sanzionato ex art. 46 CDF.

La norma deontologica impone all'avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza. (Cnf n. 247/2018).

Eccezione a questo principio è che siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia.

Di queste trattative non è stata fornita prova nel presente procedimento.

Ne consegue la inesistenza dell'addebito.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio, respinge il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioni elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria